



I numeri della manovra 2020

La Nota di aggiornamento del DEF 2019 recentemente varata delinea una manovra di aggiustamento di 29 miliardi di euro, per circa la metà finanziata in deficit. L'esame del documento consente di delineare alcuni degli interventi che si concretizzeranno con la prossima legge di bilancio. Le clausole di salvaguardia sono ingenti e impegnano la gran parte degli interventi, evidenziando il condizionamento che pongono all'esercizio della politica fiscale; le clausole nel 2021 saliranno a 28,8 miliardi di euro. Per ridurre il cuneo fiscale nel 2020 viene impiegato meno di un decimo della manovra, lo 0,15% del PIL, pari a 2,7 miliardi di euro, che a regime nel 2021 salirà allo 0,3%. La riduzione del cuneo partirebbe da 1° luglio del prossimo anno, con un apposito disegno di legge, collegato alla manovra. Si delinea il rinnovo di alcune politiche in scadenza, tra cui Impresa 4.0 e interventi su istruzione, ricerca scientifica e sanità, ma non sono indicate le quantificazioni degli interventi. Nel quadro tendenziale gli investimenti pubblici, a prezzi correnti, nel 2019 crescono del 7,7%, ma nel 2020 si registra un rallentamento, con il tasso di crescita che si dimezza, fermandosi al 3,7%. Politiche di intensificazione degli investimenti pubblici, beneficiando di un più alto moltiplicatore del PIL, garantirebbero una maggiore crescita e rilancerebbero una posta del bilancio pubblico che dal 2010 al 2018 è passata dal 3,1% del PIL al minimo storico del 2,1%.

Il preannunciato programma Green New Deal immetterebbe risorse per investimenti per circa 3,5 miliardi all'anno nell'arco di quindici anni. Gli effetti della manovra sulla crescita appaiono contenuti, pari allo 0,2% del PIL nel 2020: uno stimolo debole a fronte dei rischi persistenti sullo scenario internazionale quali guerra dei dazi, hard Brexit e tensioni sul prezzo del petrolio. La manovra amplia il deficit di 0,8 punti di PIL, che si riduce dal -2,2% tendenziale al -1,4%. In relazione alle regole europee, si rileva un peggioramento del saldo strutturale di 0,1 punti di PIL, a fronte di una richiesta della Commis-

sione europea di un miglioramento di 0,5 punti, che diventa di 0,3 punti considerando la flessibilità; la deviazione risulterebbe 'non significativa' ma su questo punto si potrà aprire una negoziazione con la Commissione dopo la pubblicazione delle proprie previsioni di autunno. Gran parte delle risorse della manovra - si tratta di 0,4 punti di PIL pari ad oltre 7 miliardi - deriva da interventi di lotta all'evasione. Su questo fronte emergono preoccupazioni, per tutti i contribuenti. Negli anni passati gli interventi per colpire gli evasori sono stati frequentemente attuati introducendo complessità burocratiche nella gestione amministrativa di tutte le imprese, con effetti negativi su produttività e crescita. Dall'introduzione dello split payment, all'estensione del reverse charge nel settore immobiliare, passando per l'introduzione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e le comunicazioni dati fatture estere, il cosiddetto Esterometro. La misurazione realizzata dalla nostra Direzione Politiche Fiscali ha rilevato che nell'arco di sei anni su 752 norme fiscali approvate, ben 468 norme (62,2% del totale) presentavano un impatto burocratico sulle imprese mentre solo 98 semplificavano.

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale:

Tutte le novità sulla fatturazione da pag. 2

Consulenza del Lavoro: Chiarimenti

sulla contrattazione collettiva da pag. 5

Credito:

il voucher per consulenza innovazione da pag. 6

FATTURA DIFFERITA CON DATA ULTIMO GIORNO DEL MESE

L'Agenzia delle Entrate ha accolto la richiesta della Confederazione che risolve le complicazioni relative alla gestione della data da indicare sulle fatture differite.

La data della fattura differita può coincidere con quella di emissione dell'ultimo DDT o è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese, rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta. È questa l'importante precisazione che emerge dalla lettura della risposta dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di interpello n. 389 pubblicata il 24 settembre 2019, a maggior chiarimento della precedente circolare n. 14/E/2019 che lasciava irrisolti alcuni dubbi.

In tale circolare, infatti, l'Agenzia aveva sostenuto che la data da indicare nella fattura differita poteva coincidere con quella di emissione dell'ultimo DDT del mese di riferimento, con la conseguenza che non pareva possibile (se non con contestuale invio della fattura allo SDI) inserire nel campo "data" della fattura l'ultimo giorno del mese ed inviare la stessa entro il giorno 15 del mese successivo.

Ora, con la risposta in commento, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019 accompagnate dai relativi DDT (datati 10, 20 e 28 settembre), nel campo "data" può essere indicato:

- ➔ un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019, qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SDI (data emissione);
- ➔ la data di almeno una delle operazioni (10, 20 o 28 settembre) e, come chiarito nella circolare n. 14/E/2019, *preferibilmente* la data dell'ultima operazione (28 settembre). E' consentito, comunque, indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019) rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SDI entro il 15 ottobre 2019.

CONSULTAZIONE FATTURE SITO AGENZIA DELLE ENTRATE

Il 31 ottobre 2019 sarà l'ultimo giorno utile per aderire online al servizio di consultazione delle fatture elettroniche ricevute a partire dal 1° gennaio

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	pomeriggio su appuntamento		
Martedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	pomeriggio	dalle 14.30	alle 17.00
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	CHIUSO		
Giovedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	pomeriggio	dalle 14.30	alle 17.00
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	pomeriggio su appuntamento		
Sabato	mattina	dalle 8.30	alle 12.00
	CHIUSO		

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

di quest'anno. Chi non esprime la "volontà" entro tale data potrà visualizzare solo le e-fatture ricevute dopo il consenso al servizio di consultazione.

Tutti i cittadini possono vedere online dal 1° novembre le fatture elettroniche ricevute ma per farlo devono espressamente aderire al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Questa regola è in linea con le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Coloro che aderiscono al servizio entro il 31 ottobre 2019 - durante il periodo transitorio iniziato il 1° luglio - potranno consultare e scaricare tutte le fatture ricevute a partire da inizio anno. Chi, invece, comunica la propria adesione dal 1° novembre - quando il servizio sarà a regime - potrà consultare o scaricare solamente i file delle fatture ricevute dopo il consenso espresso. In ogni caso, chiunque è libero in ogni momento di recedere dal servizio, ma dal giorno successivo alla scelta di non aderire non potrà più consultare né scaricare i file delle proprie fatture elettroniche.

SCUOLE GUIDA E APPLICAZIONE DELL'IVA CON EFFETTO RETROATTIVO

Con la recente risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito un nuovo indirizzo sul regime Iva applicabile alle lezioni di guida fornite dalle scuole guida.

La vicenda trae origine dalla sentenza C-449/17 del 14 marzo 2019 con cui la Corte di Giustizia Ue ha interpretato la nozione di *“insegnamento scolastico o universitario”* in tema di esenzione Iva in quanto secondo i giudici, alle attività di insegnamento fornite dalle scuole guida non può applicarsi il regime di esenzione Iva, atteso che i termini con i quali sono state designate le esenzioni *“devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale ... , secondo cui l’Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo”*.

L’Agenzia delle Entrate si è adeguata all’indirizzo espresso dalla suddetta sentenza con efficacia retroattiva ovvero alle attività avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida deve considerarsi imponibile agli effetti dell’Iva con impatto, non solo sulle operazioni effettuate successivamente alla pubblicazione della risoluzione in commento, ma anche sulle operazioni pregresse, effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini Iva.

Su richiesta delle Associazioni il 25 settembre 2019 il Governo ha risposto al question time presentato in Commissione Finanze della Camera (n. 5-02751 e 5-02752) sull’applicazione dell’IVA alle prestazioni didattiche rese dalle autoscuole, a seguito della risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019 (si veda News n. 62 /2019).

Il Governo fa presente che è allo studio l’emanazione di una norma finalizzata a ridefinire l’ambito applicativo dell’esenzione attualmente prevista per le prestazioni didattiche di ogni genere, compresi quindi gli insegnamenti specifici quali quelli impartiti dalle scuole guida, in considerazione del fatto che la sentenza della Corte di Giustizia europea (del 14 marzo 2019, C-449/17), ha fatto venire meno le condizioni di compatibilità dell’art. 10, n. 20), DPR 633/72 con l’articolo 132, c.1, lett. i), direttiva 2006/112/CE.

La norma, che dovrebbe essere inserita nel primo provvedimento utile dovrà, quindi, sostanzialmente attribuire efficacia non retroattiva alla sentenza C-449/2017 proprio per garantire il legittimo affidamento dei contribuenti che hanno reso prestazioni in esenzione IVA (come chiarito nella precedente prassi).

Nel frattempo, fino all’emanazione della specifica norma di legge:

- ➔ si conferma che le prestazioni didattiche rese dalle autoscuole, a decorrere dal 2 settembre 2019, prudenzialmente vanno assoggettate ad

IVA: anche se sarà emanata una norma specifica, si ritiene che il contribuente non possa disconoscere l’indirizzo espresso dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 79/E/2019.

- ➔ Nessuna variazione deve essere effettuata per le operazioni poste in essere fino al 1° settembre 2019: la norma in via di emanazione, come detto, dovrà garantire il legittimo affidamento del contribuente.

Trasmissione telematica dei corrispettivi

REGOLE PER L’INVIO NEI SEI MESI DI MORATORIA

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15 del 29 giugno 2019, ha fornito gli attesi chiarimenti sulla inapplicabilità delle sanzioni in sede di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi dopo la modifica normativa inserita nell’articolo 12-quinques in sede di conversione del decreto legge n. 34/2019 (decreto legge “crescita”, convertito in legge n. 58 del 28 giugno 2019 e pubblicato nel S.O. n. 26/L alla G.U. n. 151 del 29 giugno 2019). Innanzitutto la disposizione ha introdotto a regime un maggior arco temporale (12 giorni) entro cui i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, fermo restando l’obbligo di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi e i termini di liquidazione dell’IVA.

Inoltre, ha previsto una “moratoria dalle sanzioni” nel primo semestre di vigenza dell’obbligo (quindi, fino al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all’avvio dal 1° luglio 2019; fino al 30 giugno 2020 per i soggetti tenuti all’avvio dal 1° gennaio 2020).

In particolare:

a) i soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) non hanno la disponibilità di un Registratore Telematico (RT) devono:

- continuare a certificare i corrispettivi mediante scontrini o ricevute fiscali fino alla messa in uso del Registratore Telematico e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi;
- annotare i dati dei corrispettivi nel registro dei corrispettivi (ex art. 24 DPR 633/72);
- trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (con le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento direttoriale);

- liquidare l'IVA del periodo nei termini ordinari.

b) I soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) hanno tempestivamente “messo in servizio” il Registratore Telematico:

- devono memorizzare il corrispettivo mediante il RT e rilasciare il documento commerciale;

- possono trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

- liquidano l'IVA del periodo nei termini ordinari.

Infine, si fa presente che l'Agenzia delle Entrate ha attivato la procedura web gratuita per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, accessibile all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi ed i dati dei corrispettivi giornalieri possono essere inviati direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato. In quest'ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

La Confederazione ha rappresentato all'Amministrazione finanziaria la necessità di una proroga del termine relativo al primo invio, scadente il 2 settembre 2019 (per i corrispettivi del mese di luglio 2019 realizzati dal soggetto che non ha attivato il RT), chiedendo di accorparsi al 30 settembre 2019 il termine per l'invio dei corrispettivi di luglio e agosto 2019.

Francesco Bandini

bandini@confartigianato.fo.it

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Con la Circolare n. 9 del 10 settembre 2019, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce precisazioni sulla non revocabilità dei benefici normativi e contributivi goduti dai datori di lavoro che riconoscono ai dipendenti un trattamento normativo e retributivo uguale, se non migliore, a quanto previsto dalla contrattazione collettiva chiarendo quanto già affermato nelle circolari n. 7/2019 e n. 3/2018, che fanno sempre riferimento ai benefici normativi e contributivi nonché al rispetto della contrattazione collettiva. La circolare fa particolare riferimento alla corretta applicazione all'art.1, c.1175 della Legge n. 296/2006, che prescrive, ai fini del riconoscimento dei suddetti benefici, "il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" chiarendo che con il termine "rispetto" deve intendersi, al solo fine della fruizione dei benefici suddetti, all'osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti normativi e retributivi dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

E' dunque irrevocabile il diritto ai benefici descritti se il datore riconosce ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, a prescindere dal contratto collettivo applicato.

INPS: CONTRIBUTO MAGGIORATO DELLO 0,50% - PROROGATO IL TERMINE DI VERSAMENTO

L'INPS ha emanato il messaggio n. 3447 del 24 settembre 2019, con il quale comunica la proroga del termine di versamento della maggiorazione (0,50%) del contributo addizionale NASpl, per i contratti a tempo determinato e le somministrazioni a termine effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e l'agosto 2019. Il termine di esposizione della suddetta contribuzione, relativa al periodo compreso tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 87/2018) ed agosto 2019, è prorogato al mese di ottobre 2019.

"DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL LAVORO E PER LA RISOLUZIONE DI CRISI AZIENDALI"

Nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 101 del 3 settembre 2019 che introduce nuove disposizioni in materia di tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali (c.d. Riders); ampliamento delle tutele per gli iscritti alla Gestione Separata INPS; modifica dei requisiti di accesso alla DIS-COLL; versamenti a titolo di liberalità da parte di privati al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili; assegnazione di ulteriori risorse per la risoluzione di crisi aziendali e la conservazione dei livelli occupazionali in alcune aree geografiche; esonero dal contributo addizionale previsto a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale a favore delle imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici il Decreto è entrato in vigore il 5 settembre 2019.

INCENTIVO ASSUNZIONE DISABILI

L'incentivo inerente all'assunzione dei disabili è stato rifinanziato con Decreto del 3 luglio 2019 (pubblicato il 26 settembre 2019), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha previsto il rifinanziamento, per l'anno 2019, dell'incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili, di cui all'art. 13, commi 1 e 1-bis, della Legge n. 68/1999.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

VOUCHER PER CONSULENZA ALL'INNOVAZIONE

La misura Voucher per consulenza in innovazione è l'intervento che, in coerenza con il Piano nazionale "Impresa 4.0", sostiene i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale attraverso l'introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Voucher per consulenza in innovazione le micro e PMI operanti sul territorio nazionale, iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio competente, in possesso dei seguenti requisiti: non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall'articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 "De Minimis"; non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali; non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Possono inoltre beneficiare del Voucher anche le reti d'impresa composte da un numero non inferiore a tre PMI in possesso dei requisiti descritti, purché il contratto di rete configuri una collaborazione effettiva e stabile e sia caratterizzato dagli elementi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto 7 maggio 2019.

Si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell'innovazione iscritto nell'elenco costituito dal MiSE, inserito in azienda, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi.

La consulenza deve essere finalizzata a indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e

delle reti attraverso l'applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0:

- ➔ big data e analisi dei dati;
- ➔ cloud, fog e quantum computing;
- ➔ cyber security;
- ➔ integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
- ➔ simulazione e sistemi cyber-fisici;
- ➔ prototipazione rapida;
- ➔ sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- ➔ robotica avanzata e collaborativa;
- ➔ interfaccia uomo-macchina;
- ➔ manifattura additiva e stampa tridimensionale;
- ➔ internet delle cose e delle macchine;
- ➔ integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
- ➔ programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l'innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. "branding") e sviluppo commerciale verso mercati;
- ➔ programmi di open innovation.

Gli incarichi manageriali possono inoltre indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell'organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell'impresa; l'avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all'apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all'utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l'equity crowdfunding, l'invoice financing, l'emissione di minibond. Le specifiche circa contenuto e finalità delle prestazioni

consulenziali, nonché durata e compenso, devono risultare da un contratto di consulenza sottoscritto successivamente alla data di presentazione della domanda.

L'agevolazione è costituita da un contributo, in regime "de minimis" sotto forma di voucher il cui importo massimo è così differenziato:

- ➔ Micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro
- ➔ Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro
- ➔ Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro

Termini e modalità di presentazione delle domande da parte delle imprese e delle reti

L'iter di presentazione delle domande di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi: verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019; compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019; invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019. Al raggiungimento del tetto di 50 milioni di euro, lo sportello verrà chiuso e le domande rimaste senza copertura saranno considerate decadute.

Per ulteriori informazioni potete contattare l'Ufficio Credito: credito@confartigianato.fo.it

Novità per le imprese**Corsi di formazione alimentaristi**

Confartigianato Forlì ha ottenuto dal Servizio Sanitario Regionale Emilia - Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica l'accreditamento per svolgere i Corsi di Formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti per gli alimentaristi, ai sensi della L.R. 11/2003 e della DGR 311/19. Pertanto, a partire da settembre 2019, l'Ausl non procederà più in maniera regolare a svolgere questo tipo di corsi e comunque non più gratuitamente. Confartigianato di Forlì per andare incontro alle esigenze delle imprese che producono, manipolano e commercializzano prodotti alimentari, a far data dal mese di settembre inizierà a calendarizzare tali corsi. I corsi si svolgeranno nelle aule nella sede principale di Forlì in Via Oriani n. 1, ma anche in sale attrezzate nei comuni del comprensorio Forlivese.

Al termine del corso, della durata di 3 ore, verrà svolto, e successivamente corretto, il questionario di verifica con rilascio immediato dell'attestato a tutti i partecipanti che avranno superato la prova.

Chi fosse interessato può compilare la scheda allegata (nella pagina seguente) e inviare a sicurezza@confartigianato.fo.it oppure telefonando al numero 0543/452820 e sarà ricontattato per concordare le modalità.

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA



SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI

INVIARE LA PRESENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE COMPILATA A

CONFARTIGIANATO UFFICIO AMBIENTE E SICUREZZA

FAX: 0543/452852 - e.mail: sicurezza@confartigianato.fo.it

ENTRO E NON OLTRE 30 SETTEMBRE 2019

DITTA		CODICE ATECO	
CODICE FISCALE		P.IVA	
INDIRIZZO SEDE		COMUNE	
CAP		TELEFONO	
FAX		E-MAIL	

DICHIARA DI VOLER FAR PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE IL SEGUENTE LAVORATORE:

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO NASCITA	CODICE FISCALE	MANSIONE	ORE FORMAZIONE OBBLIGATORIE
					3 ORE
					3 ORE
					3 ORE
					3 ORE
					3 ORE

CON LE SEGUENTI MODALITA':

- CORSO DA SVOLGERE PRESSO LA SALA FORMAZIONE PRESSO LA NOSTRA SEDE DI FORLÌ
- CORSO DA SVOLGERE PRESSO LA SEDE PERIFERICA DI.....
- CORSO DA EFFETTUARE PRESSO LA SEDE DELL'AZIENDA

I LAVORATORI STRANIERI CHE PARTECIPERANNO AL CORSO DEVONO OBBLIGATORIAMENTE SAPER LEGGERE E SCRIVERE IN ITALIANO

Il costo per ogni partecipante è di:

- Aggiornamento lavoratori, 3 ore Euro 35,00 + IVA

E' possibile richiedere ottenere uno sconto del 20% in caso di un numero di lavoratori superiore alle 3 unità e 30% in caso di un numero di lavoratori superiore alle 5 unità.

Si informa che con la sottoscrizione della presente, l'impresa si obbliga al pagamento del costo del corso con effetto immediato. Nel caso di mancata partecipazione al corso del lavoratore per motivi eccezionali si avrà diritto al recupero gratuito delle ore di lezione non usufruite con modalità da concordare.

**Timbro e firma del titolare
o legale rappresentante della ditta**

Autotrasporto


Al via la class action

Confartigianato Trasporti Forlì è pronta per intraprendere la causa nei confronti dei costruttori di autocarri che hanno fatto cartello; le vittime hanno infatti diritto a un risarcimento. La Truck Cartel Compensation Foundation, a cui ha aderito la nostra Confederazione, ha deciso di organizzare e gestire un'azione collettiva europea contro i produttori di autocarri, che, nel periodo 1997-2011, hanno partecipato a un cartello per la fissazione dei prezzi, stabilendo ritardi concordati nell'introduzione di nuove tecnologie di emissione e alla trasmissione ai clienti dei costi di conformità per norme di emissione più rigorose. I produttori di veicoli medi e pesanti che hanno partecipato al cartello sono Volvo / Renault, MAN, Daimler (Mercedes), Iveco, DAF e Scania, che rappresentano complessivamente il 99% del mercato europeo.

Per partecipare alla class action è necessario compilare la modulistica disponibile in Associazione con tutte le informazioni riguardanti gli autocarri acquistati nel periodo dal 1997 -2011, allegando la copia delle relative fatture di acquisto e dei libretti (in assenza servirà un estratto cronologico al PRA) e copia del contratto di leasing qualora l'acquisto sia avvenuto con tale modalità.

Servirà inoltre una visura della Camera di Commercio e una copia dei documenti di identità dei firmatari (Titolare e/o soci con poteri di firma).

Per informazioni e per la compilazione della modulistica contattare Confartigianato Forlì, Daniela Ramenghi, allo 0543 452811.



TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

CONFARTIGIANATO PROMUOVE UN APPROFONDIMENTO

Lunedì 14 ottobre ore 17.00

Sede di Confartigianato Forlì • Viale Oriani 1 Forlì

Introduzione

Marco Valenti segretario di Confartigianato Forlì

Interventi

Francesco Bandini responsabile del servizio fiscale di Confartigianato Forlì “le novità dell’introduzione della trasmissione telematica dei corrispettivi”

Interlinea Srl “l’hardware a disposizione dei contribuenti. Utilizzo e consigli”

Dopo l’introduzione della fatturazione elettronica, un nuovo adempimento per le imprese. Dal 1° luglio 2019 i soggetti, che intrattengono rapporti con i privati ed effettuano operazioni per un volume d’affari superiore a 400.000 euro, hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente i corrispettivi e di trasmetterli in via telematica all’Agenzia delle entrate. Per i contribuenti con volumi d’affari inferiori le disposizioni saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 2020. L’incontro mira a fornire tutti i chiarimenti sulla nuova rivoluzione digitale degli scontrini elettronici e i riflessi sulla fatturazione elettronica.

**Per confermare la partecipazione inviare la scheda all’indirizzo email:
confartigianato@confartigianato.fo.it**

Nome azienda

Nominativi partecipanti

Indirizzo email

Segreteria Organizzativa Confartigianato Forlì

Tel. 0543 452811 • Fax 0543 452852
confartigianato@confartigianato.fo.it
www.confartigianato.fo.it

CON IL CONTRIBUTO DI:

